

Formazione IFEL
per i Comuni

IFEL
Fondazione ANCI

**Le novità nella
programmazione delle
opere pubbliche e
nella gestione del
bilancio di previsione
2020/2022**

a cura di Diego Mazzotta
25 giugno 2019



Indice

PRIMA PARTE: NOVITA' SULLA PROGRAMMAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

- Relazione tra Dup, programma opere pubbliche, bilancio di previsione
- Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria
- La formazione del Fpv per le spese concernenti il livello minimo di progettazione
- L'inserimento degli interventi nella programmazione dei lavori pubblici e nel bilancio di previsione
- Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni
- Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria. Lavori di importo inferiore ai 100.000 euro

Indice

SECONDA PARTE: SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. SCENARI IPOTIZZABILI PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

- Accantonamento del Fcde a rendiconto
- Eventuali differenze tra Fcde analitico e sintetico
- Verifica Fcde in assestamento
- Gestione del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo
- Anticipazione di liquidità, tempi di pagamento
- Debito residuo, tempi di pagamento, piattaforma dei crediti commerciali (Pcc)
- Trasparenza, diffusione delle informazioni sui debiti commerciali
- Considerazioni sullo stato di attuazione dell'armonizzazione contabile

Formazione IFEL *per i Comuni*

**Prima parte:
programmazione e
delle opere pubbliche**

**novita' sulla
contabilizzazione**



Relazione tra Dup, programma opere pubbliche, bilancio di previsione

Programma triennale delle opere pubbliche e bilancio di previsione sono redatti nel rispetto di regole diverse. Per verificarne la coerenza è opportuno tenere conto delle seguenti considerazioni

Nella programmazione delle opere pubbliche le somme previste per realizzare l'opera sono indicate nell'anno di avvio delle procedure di affidamento. Non è richiesta la distinzione degli esercizi in cui la spesa sarà effettivamente esigibile

Il programma triennale delle opere pubbliche contiene i lavori il cui valore stimato è pari o superiore a 100.000 euro

Il programma triennale comprende lavori da realizzare attraverso forme di partenariato pubblico privato, anche fuori bilancio

Relazione tra Dup, programma opere pubbliche, bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione ad es. 2019/2021 potranno invece essere presenti

- sia stanziamenti per opere pubbliche previste nell'elenco annuale 2019, imputati tuttavia agli esercizi 2019/2020/2021 sulla base del cronoprogramma dei vari interventi
- sia stanziamenti per opere pubbliche previsti nei programmi degli anni precedenti, già appaltate, imputate agli anni 2019/2020/2021 perché ancora in corso

Il bilancio di previsione 2019/2021 contiene spese di investimento non inserite nel programma triennale dei lavori pubblici, perché riferite a opere il cui importo stimato è inferiore ai 100.000 euro

Le opere inserite nel 2° e 3° anno del programma triennale, non devono essere necessariamente inserite in bilancio. Se per una di esse si ottenesse un finanziamento, può essere successivamente inserita con variazione nell'elenco annuale, e quindi nel bilancio di previsione

Relazione tra Dup, programma opere pubbliche, bilancio di previsione

Il programma triennale comprende lavori da realizzare attraverso forme di partenariato pubblico privato fuori bilancio (*Bisogna sempre verificare che non ci siano rischi che comportino iscrizione di spese parziali o totali a carico del bilancio. Per gestire fuori bilancio queste operazioni, il concessionario deve obbligatoriamente trattenere due dei seguenti tre rischi: costruzione, disponibilità o domanda. Ad esempio, al link [http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2018/Contratto PPP 21 settembre 2018-C.pdf](http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2018/Contratto_PPP_21_settembre_2018-C.pdf) c'è uno schema di contratto proposto dal Mef con possibile allocazione dei rischi tra concessionario e concedente*)

Indebitamento implicito relativo a operazioni di finanza innovativa/partenariato pubblico privato

Sulla base delle regole europee di contabilizzazione derivanti dal SEC95 e di alcuni pareri resi dalla Corte dei conti (vedi delibera della Sezione autonomie n. 15/2017 sul leasing finanziario), solo se vengono trasferiti sull'operatore economico privato,

- il rischio di costruzione (a chi sono attribuiti i rischi di ritardo nei tempi di consegna dell'opera, del mancato rispetto degli standard di progetto, di aumento dei costi, mancato completamento dell'opera?)

Relazione tra Dup, programma opere pubbliche, bilancio di previsione

ed almeno uno tra

- il rischio di domanda (a chi sono attribuiti i rischi di una domanda del servizio inferiore alle aspettative, derivante ad es. da crisi economica; variabilità dei gusti e delle preferenze degli utenti, obsolescenza tecnologica?)

- e quello di disponibilità (a chi sono attribuiti i rischi di impossibilità di erogare il servizio disciplinato nel contratto? Se il contratto prevede opportune penali e riduzione dei pagamenti in caso di prestazioni insufficienti, allora il rischio di disponibilità è trasferito al privato. Pagamenti regolari, invariabili e non parametrati all'effettivo volume dei servizi prestati non consentono un'effettiva assunzione di rischio da parte del partner privato) ,

allora le operazioni possono essere registrate «fuori bilancio» come spesa corrente (metodo patrimoniale), anziché in bilancio come indebitamento (metodo finanziario).

Relazione tra Dup, programma opere pubbliche, bilancio di previsione

Programma opere pubbliche	Bilancio
Solo opere pubbliche >100.000 euro	Anche opere pubbliche <100.000 euro
In elenco annuale, opere per le quali è previsto avvio dell'opera nel primo anno (2019)	Comprende anche opere avviate in precedenza (ad es. 2018), imputate secondo esigibilità nell'anno 2019
Comprende opere in partenariato pubblico privato da gestire fuori bilancio	Non comprende opere in partenariato pubblico privato da gestire fuori bilancio
Le opere previste nel secondo e terzo anno non sono obbligatoriamente previste in bilancio	Può non comprendere le opere previste nel secondo e terzo anno del programma triennale

Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER POTER STANZIARE LA SPESA DI UN'OPERA DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO, E IL SUO FINANZIAMENTO, NEL BILANCIO DI PREVISIONE?

Principio 5.3.14

A seguito della validazione (*vedi slide successive*) del livello di progettazione minima previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e le relative spese sono stanziare nel Titolo II del bilancio di previsione. L'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici consente l'iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l'ammontare complessivo della spesa da realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. Potenziata.

Quindi per poter stanziare nel bilancio di previsione spese per opere di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, è necessario che tali interventi siano inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale

Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

CONSIDERATO CHE PER STANZIARE IN BILANCIO OPERE DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO E' NECESSARIO INSERIRLE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI, QUALI CONDIZIONI E' NECESSARIO RISPETTARE PER INSERIRE UN'OPERA IN TALE DOCUMENTO?

Principio 5.3.12.

La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale...

La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici...

Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

...Dal combinato disposto degli artt. 21, comma 3; 23, comma 4; e 27, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), le opere il cui importo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro devono essere inserite nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale previa approvazione di un livello minimo di progettazione, comprendente, a seconda dei casi, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo, esecutivo o una soluzione progettuale che, omettendo l'approvazione di uno o più livelli di progettazione precedenti, contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi...

Principio 5.3.14

A seguito della validazione del livello di progettazione minima previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici

Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

Attenzione: disallineamento tra il riferimento all'articolo 21 e al termine validazione, che è un'attività specificamente destinata al progetto posto a base di gara (art. 26 comma 8, ...*La validazione del progetto posto a base di gara ...*)

Quindi per poter inserire un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, è necessario approvare preventivamente un livello minimo di progettazione, che rispetti il contenuto dell'art. 21, che sia verificato secondo quanto stabilito all'art. 26

Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

QUALI SONO I LIVELLI DI PROGETTAZIONE, SECONDO L'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016?

- 1) documento di fattibilità delle alternative progettuali (o progetto di fattibilità tecnica ed economica, necessario per poter inserire nell'elenco annuale lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro)
- 2) progetto definitivo
- 3) progetto esecutivo

Il livello minimo di progettazione, comprende, a seconda dei casi, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo, esecutivo o una soluzione progettuale che, omettendo l'approvazione di uno o più livelli di progettazione precedenti, contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi

Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

QUANDO DEVO CONTABILIZZARE LA SPESA DEL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE?

Principio 5.3.12.

La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce

Quindi il livello minimo di progettazione deve avere una sua fonte di finanziamento, autonoma, anticipata, rispetto all'entrata a copertura dell'investimento cui si riferisce

Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

DOVE VIENE ALLOCATA IN BILANCIO LA SPESA PER IL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE, CHE DEVE PRECEDERE L'INSERIMENTO DELL'OPERA NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE?

- Nel caso di progettazione “interna”, le relative spese sono contabilizzate al titolo 1 tra le spese di personale (l'eventuale acquisto di macchinari necessari al personale che provvede alla progettazione è classificato al titolo 2 tra le spese di investimento)
- Nel caso di progettazione “esterna”
 - 1) Se il DUP individua in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, e le necessarie forme di finanziamento, allora è registrata al Titolo II, piano dei conti U.2.02.03.05.001 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”
 - 2) Se il DUP **non** individua in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, e le necessarie forme di finanziamento, allora è registrata al titolo I della spesa

Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

COME FINANZIARE LA SPESA PER IL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE ESTERNA, CHE DEVE PRECEDERE L'INSERIMENTO DELL'OPERA NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE?

- 1) Nel caso 1) della slide precedente, con entrate in conto capitale, inclusi gli oneri di urbanizzazione
- 2) Nel caso 2) della slide precedente, con entrate correnti, oppure con oneri di urbanizzazione (L. 232/2016, art. 1, comma 460, «*A decorrere dal 1^o gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria....e a spese di progettazione per opere pubbliche*»)

Nel caso in cui la copertura dell'intervento sia costituita da un contributo per il finanziamento dell'opera, comprensivo della spesa di progettazione, concesso nell'esercizio successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa concernente la progettazione, per la quota riguardante la progettazione il contributo è gestito come entrata libera, in quanto il relativo vincolo è già stato realizzato, e può essere destinato alla copertura di spese correnti.

La formazione del FPV per le spese concernenti il livello minimo di progettazione

Principio 5.4.8. «Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a 40.000 euro, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento»

Per procedura formalmente attivata si intende: a) la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara b) la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizionicui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto ... c) la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara...In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo»

L'inserimento degli interventi nella programmazione dei lavori pubblici e nel bilancio di previsione.

QUALI SONO LE REGOLE PER LA CONTABILIZZAZIONE, LA PRENOTAZIONE, L'IMPEGNO DELL'OPERA?

Principio 5.3.14. «A seguito della validazione del livello di progettazione minima previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016 (*vedi slide precedenti*), gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e le relative spese sono stanziare nel Titolo II del bilancio di previsione.

L'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici consente l'iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l'ammontare complessivo della spesa da realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. Potenziata.

In particolare, nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità (*e non si forma Fpv*).

Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate **esigibili anticipatamente** rispetto all'esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa.

L'inserimento degli interventi nella programmazione dei lavori pubblici e nel bilancio di previsione.

Principio 5.3.14. «Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa (***l'opera a questo punto deve essere interamente finanziata***), e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti **le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell'intervento**. Gli impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.

La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel titolo secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva, **sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna**.

In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente). La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. Gli incentivi per funzioni tecniche sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori»

Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni.

A QUALI CONDIZIONI POSSO DUNQUE PRENOTARE IL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA, ANCHE SE NON SONO STATI STIPULATI CONTRATTI CONCERNENTI a) LE FASI DI PROGETTAZIONE SUCCESSIVE AL MINIMO OPPURE b) LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO?

Principio 5.3.14 Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa, e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell'intervento. Gli impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.

Principio 5.4.9 Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori.... di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate entrambe le seguenti prime due condizioni

Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni.

- a) Che siano state accertate interamente le relative entrate
- b) Che l'intervento sia stato inserito nel programma triennale. Tale condizione non è necessaria per i lavori pubblici tra 40.000 e 100.000 euro.

A queste 2 condizioni imprescindibili si aggiunge almeno una delle seguenti condizioni,

- c) impegno anche parziale di alcune specifiche spese del quadro economico, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate (diverse dalla progettazione)
- d) attivazione delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo
- e) attivazione delle procedure di affidamento dei lavori, entro l'anno successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base di gara dell'opera

Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni

Impegno anche parziale di alcune specifiche spese del quadro economico, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate (diverse dalla progettazione)

Principio 5.4.9, lett. c) «.... *Il Fpv si può conservare se, oltre ad essere rispettate entrambe le condizioni a) e b), le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale*»

Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni

Attivazione e continuità delle procedure di affidamento/gestione dei livelli di progettazione successivi al minimo

Principio 5.4.9, lett. d) « ... Il Fpv si può conservare se, oltre ad essere rispettate entrambe le condizioni 1) e 2), e in assenza di fattispecie della lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo...»

Attenzione. Negli anni successivi, è necessario rispettare i tempi dell'iter di progettazione per poter conservare il Fpv

Principio 5.4.9, lett. d) continua... Se nell'anno n sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo,

« ..., in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno $n+1$, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo»

Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni

E poi ancora dopo l'aggiudicazione ...

Principio 5.4.9, lett. d) continua «...la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera....

Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate

- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato
- nell'esercizio in cui è stato validato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l'esecuzione dell'intervento;
- nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi;
- nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc.

Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni

Principio 5.4.9, lett. d) continua... «Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo....»

Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni

Attivazione delle procedure di affidamento dei lavori

Principio 5.4.9, lett. e) « ... *Il Fpv si può conservare se, oltre ad essere rispettate entrambi le condizioni 1) e 2), entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento ... In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo»*

Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

Lavori pubblici di importo stimato inferiore a 100.000 euro

Per stanziare in bilancio la spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 euro, non è necessario l'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici

La spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna

In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente). La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.

Gli incentivi per funzioni tecniche sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori

Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni. Economie da ribassi d'asta

Principio 5.4.10 «A seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che **incrementa le spese del quadro economico** dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti»

Formazione IFEL *per i Comuni*

Seconda parte: Salvaguardia degli equilibri di bilancio. Scenari sul bilancio di previsione 2020/2022



L'accantonamento al FCDE nel rendiconto

In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.....

In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti

Rendiconto dell'esercizio 2018							
Determinazione quota accantonata a FCDE risultato di amministrazione -METODO ANALITICO							
Entrata	Importo residui al 31 dicembre 2018 derivanti dai residui	% di acca.to a FCDE	Importo minimo da accantonare residui 2017 e precedenti	Importo residui al 31 dicembre 2018 derivanti dalla competenza 2018	% di acca.to a FCDE	Importo minimo da accantonare 2018	Totale importo minimo da accantonare
Recupero Imu ici	3.000.000	90,00%	2.700.000	1.000.000	90,00%	900.000	3.600.000
Recupero tarsu/tares/tari	2.000.000	95,00%	1.900.000	1.000.000	95,00%	950.000	2.850.000
Tari	4.000.000	30,00%	1.200.000	600.000	30,00%	180.000	1.380.000
Sanzioni cds	1.000.000	30,00%	300.000	500.000	30,00%	150.000	450.000
	10.000.000		6.100.000	3.100.000		2.180.000	8.280.000

L'accantonamento al FCDE nel rendiconto

In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, **salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.**

In considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, **in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018,** la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente

Rendiconto dell'esercizio 2018	
Determinazione quota accantonata a FCDE risultato di amministrazione -METODO SINTETICO	
IMPORTO FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (+)	6.000.000
Utilizzi del FCDE per cancellazione o stralcio dei crediti- inserire con il segno (-)	
Importo FCDE definitivamente accantonato nel bilancio dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto (+)	650.000
IMPORTO FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto	6.650.000

Eventuali differenze tra Fcde analitico e sintetico

Nella situazione dell'esempio, fermo restando eventuali miglioramenti nell'andamento degli incassi, con il rendiconto 2019 si determinerà un "salto" del Fcde da accantonare, con effetti potenzialmente simili, anche se ragionevolmente più contenuti nelle dimensioni, al primo accantonamento effettuato con il riaccertamento straordinario, ma senza l'agevolazione del ripiano a 30 anni

D.lgs. 267/2000 art. 193 comma 2 «...l'organo consiliare provvede a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo,per squilibrio della gestione dei residui; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

art. 186 comma 1 bis. «In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e' determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.» art. 188 comma 1 bis. «L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1 bis, e' applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo ... »

Eventuali differenze tra Fcde analitico e sintetico

La questione FCDE sintetico e analitico non è questione di poco conto

Il Fcde analitico verifica in modo efficace e veritiero la velocità storica dell'ente di riscuotere i propri crediti. Nel rendiconto di ogni anno la variazione dell'accantonamento rispetto all'anno precedente viene influenzato sia dalla variazione del tasso medio di riscossione (esce l'anno più lontano dei 5 di riferimento, entra l'anno più recente; questa "sostituzione" può determinare un miglioramento/peggioramento a seconda dei corrispondenti rapporti), sia dalla variazione dello stock dei residui

Con il Fcde sintetico invece si possono formare nuovi residui attivi non intercettati dall'accantonamento del previsionale, e si può verificare dunque un miglioramento dei risultati finanziari dovuto a entrate esigibili non riscosse (nate dalle gestioni di competenza dal 2015 in poi), per le quali l'importo del fondo nel bilancio di previsione (fermo al dato del 30/11 di ogni anno) si rivela sottodimensionato

Eventuali differenze tra Fcde analitico e sintetico. Importanza delle proiezione dei flussi di cassa

Attenzione agli andamenti di cassa...

Risultati di amministrazione (lett. E del prospetto dimostrativo) positivi o in miglioramento rispetto agli anni precedenti, con residui attivi in aumento non intercettati da Fcde sintetico, liberano risorse «spendibili» che potrebbero sfociare in (ulteriori) tensioni di cassa (utilizzo di incassi vincolati per spese correnti, anticipazione di tesoreria non reintegrata, aumento dei tempi di pagamento), a seconda del posizionamento dell'ente

Eventuali differenze tra Fcde analitico e sintetico. Importanza delle proiezione dei flussi di cassa

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)	
RESIDUI ATTIVI	(+)	
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0
RESIDUI PASSIVI	(-)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)	0
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/....		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0
Fondo contenzioso		
Totale parte accantonata (B)		0
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Totale parte vincolata (C)		0
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		0

Eventuali differenze tra Fcde analitico e sintetico. Importanza delle proiezione dei flussi di cassa

Proiezioni flussi di cassa a partire dal risultato di amministrazione							
Cassa		N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	Totale
Fondo cassa iniziale	(+)						0
Incasso residui attivi non assoggettati a Fcde	(+)		0	0	0	0	0
Incasso residui attivi assoggettati a Fcde	(+)		0	0	0	0	0
Pagamento residui passivi	(-)		0	0	0	0	0
Pagamento spese correnti finanziate da Fpv corrente	(-)		0	0	0	0	0
Pagamento spese in conto capitale finanziate da Fpv (in 3 anni)	(-)		0	0	0	0	0
Pagamento rate anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (25 anni)	(-)		0	0	0	0	0
Pagamento spese relative a utilizzo quote accantonate, vincolate, destinate, nei limiti del disavanzo iscritto in bilancio	(-)		0	0	0	0	0
Recupero cassa per quota disavanzo	(+)	0	0	0	0	0	0
Saldo stimato cumulato di cassa		0	0	0	0	0	0

Attenzione a predisporre le risorse liquide per la restituzione di eventuale anticipazione di liquidità L.

145/2018 (pagamento entro fine 2019 assistito da delegazione di pagamento)

Eventuali differenze tra Fcde analitico e sintetico. Importanza delle proiezione dei flussi di cassa

Per ogni 10.000.000

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Imu	32.284	26.517	301.469	11.462	29.671	1.233.084	146.201	16.304	28.685	20.154	21.278	1.547.971	3.415.079
Tari	44.350	70.089	42.594	16.519	13.229	12.000	761.370	293.497	242.965	281.168	111.884	351.956	2.241.622
Fondo solidarietà	0	0	0	0	0	440.496	0	0	33.432	98.901	275.848	23.780	872.457
Addizionale irpef	6.090	30.394	50.713	61.793	93.270	72.007	138.102	19.721	198.068	87.571	86.831	75.427	919.985
CC postali	102.091	72.739	95.197	98.860	68.041	65.809	64.514	63.057	109.503	58.640	70.487	81.918	950.856
Altre	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	1.600.000
Totale entrate libere	318.149	333.072	623.307	321.967	337.545	1.956.728	1.243.521	525.913	745.985	679.768	699.661	2.214.385	10.000.000

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Stipendi	202.742	202.742	202.742	202.742	202.742	202.742	202.742	202.742	202.742	202.742	202.742	429.028	2.659.185
Acc.to rate mutui	76.344	76.344	76.344	76.344	76.344	76.344	76.344	76.344	76.344	76.344	76.344	76.344	916.126
Fatture servizio rifiuti	186.802	186.802	186.802	186.802	186.802	186.802	186.802	186.802	186.802	186.802	186.802	186.802	2.241.622
Partecipata	99.489	99.489	99.489	99.489	99.489	99.489	99.489	99.489	99.489	99.489	99.489	99.489	1.193.869
Utenze	65.766	65.766	65.766	65.766	65.766	65.766	65.766	65.766	65.766	65.766	65.766	65.766	789.197
Altre	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	2.200.000
Totale	814.476	814.476	814.476	814.476	814.476	814.476	814.476	814.476	814.476	814.476	814.476	1.040.763	10.000.000

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Differenza	-496.327	-481.404	-191.170	-492.509	-476.931	1.142.252	429.045	-288.563	-68.491	-134.708	-114.815	1.173.622	0

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Differenza cumulata	-496.327	-977.731	-1.168.901	-1.661.410	-2.138.341	-996.089	-567.044	-855.608	-924.098	-1.058.806	-1.173.621	0	

Verifica Fcde 2019 in assestamento

In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito in sede di previsione di bilancio (tipologie, o categorie, o capitoli) si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti

A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, e si individua l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario adeguarsi, a meno che il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell'accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale

Verifica Fcde 2019 in assestamento

	NOTE	BILANCIO DI PREVISIONE	Var 1	Var 2	Var 3
Tari					
Grado di esigibilità degli ultimi 5 anni	A	70,00%			
Grado di inesigibilità	B=100-A	30,00%			
Stanziamiento di entrata	C	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Accantonamento minimo FCDE (100%)	D=C*B	300,00			
Accantonamento graduale FCDE (85%)	D=(C*B)*85 %	255,00			
Incassi in conto competenza	E		400,00	600,00	850,00
Accertamenti	F		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Incidenza % dell'incassato in c/comp sul maggiore tra stanziato e accertato (verifica grado di esigibilità)	G=E/C se C>F G=E/F se C<F		40,00%	60,00%	85,00%
Complementare a 100 dell'incidenza % dell'incassato in c/comp sul maggiore tra stanziato e accertato (verifica grado di inesigibilità)	H=100-G		60,00%	40,00%	15,00%
Var 1					
verifica grado di inesigibilità			60,00%		
MAGGIORE di grado di inesigibilità iniziale			30,00%		
allora mantengo 30 % su 1.000 (maggiore importo tra stanziamento e accertamento)			300,00		
Accantonamento al 85%			255,00		
Var 2					
verifica grado di inesigibilità			40,00%		
MAGGIORE di grado di inesigibilità iniziale			30,00%		
allora mantengo 30 % su 1.000 (maggiore importo tra stanziamento e accertamento)			300,00		
Accantonamento al 85%			255,00		
Var 3					
verifica grado di inesigibilità			15,00%		
MINORE di grado di inesigibilità iniziale			30,00%		
allora diminuisco al 15 % su 1.000 (maggiore importo tra stanziamento e accertamento)			150,00		
Accantonamento al 85%			127,50		

Limiti all'applicazione di quote del risultato di amministrazione per enti in disavanzo

Comma 897 legge bilancio 2019., l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	100,00
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾	50,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contezioso	5,00
Altri accantonamenti	
	55,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	20,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	5,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	25,00
Parte destinata agli investimenti	10,00
Totale parte disponibile	10,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	100,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/....	50,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013	0,00
Quote applicabili	50,00
Parte accantonata (al netto Fcde e Fal)	5,00
Parte vincolata	25,00
Parte destinata	10,00
Parte disponibile	10,00
	50,00

Limiti all'applicazione di quote del risultato di amministrazione per enti in disavanzo

Comma 898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	100,00
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾	150,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contezioso	5,00
Altri accantonamenti	
	155,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	20,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	5,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	25,00
Parte destinata agli investimenti	10,00
Totale parte disponibile	-90,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	100,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/....	150,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013	0,00
Quote applicabili	-50,00
Disavanzo da recuperare iscritto nel bilancio di previsione	5,00
Quota applicabili= disavanzo	5,00

ANTICIPAZIONE LIQUIDITA', TEMPI DI PAGAMENTO

La legge di bilancio 2019 ha introdotto alcuni strumenti al fine di velocizzare i tempi di pagamento dei debiti commerciali

Pesanti sanzioni collegate al mancato rispetto dei tempi di pagamento

Anticipazione di tesoreria elevata, sino alla data del 31 dicembre 2019, da tre a quattro dodicesimi delle entrate correnti del rendiconto 2017, ***al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento***

Ulteriore anticipazione di liquidità ***finalizzata al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali***, fino a un massimo del 3/12 delle entrate correnti del rendiconto 2017

I debiti ai quali si collega questo strumento devono essere

- certi, liquidi ed esigibili
- maturati alla data del 31 dicembre 2018
- relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali.

L'anticipazione non costituisce indebitamento, non è necessario aver approvato il rendiconto né il bilancio di previsione

Non valgono i limiti percentuali per il nuovo indebitamento

Possono essere finanziati anche i debiti fuori bilancio, purché preventivamente riconosciuti con le modalità previste dal TUEL (art. 194).

Il pagamento dei debiti deve avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione, che dovrà essere restituita non oltre il 30 dicembre 2019

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA', TEMPI DI PAGAMENTO

Come si contabilizza la nuova anticipazione di liquidità (verbale commissione Arconet del 20/2/2019)

Proposta di integrazione al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, par. 3.20-bis

Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle quelle di cui al paragrafo 3.26 (anticipazioni di tesoreria). Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro l'anno, la natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è rappresentata contabilmente dall'imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di spesa concernente il rimborso.

DEBITO RESIDUO, TEMPI DI PAGAMENTO, PCC

L. 145/2018

OBIETTIVO 1. RIDUZIONE DEL DEBITO RESIDUO

Comma 859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche ...applicano

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862, se il debito commerciale residuo... rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente

Comma 862 Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente,le amministrazioni con delibera di giunta..... stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non e' possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo

Emendamento decreto crescita:

Comma 859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche ...applicano

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862, se il debito commerciale residuo... rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

DEBITO RESIDUO, TEMPI DI PAGAMENTO, PCC

L. 145/2018

OBIETTIVO 2. RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Comma 859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche... applicano

b) le misure di cui ai commi 862 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (2019), non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali...

Comma 862 Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente,le amministrazioni con delibera di giunta..... stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non e' possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente ... (e poi a scalare per ritardi tra 1 e 10 giorni)

DEBITO RESIDUO, TEMPI DI PAGAMENTO, PCC

L. 145/2018

Se

Comma 859

- a) il debito commerciale residuo al **31/12/2019** non si sarà ridotto di almeno il 10% rispetto a quello al **31/12/2018**
- b) in più, se la condizione a) è rispettata, ma risulterà un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (sulle fatture ricevute e scadute nel **2019**) non rispettoso dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al d.lgs. 231 del 2002 (30 giorni tranne eccezioni)

Allora

Comma 862sarà necessario stanziare nella spesa corrente **2020** il «fondo di garanzia debiti commerciali», fino al massimo del 5% degli stanziamenti di spesa dell'esercizio in corso per acquisto di beni e servizi. Il fondo dovrà essere quantificato e stanziato entro il **31/1/2020** con delibera di Giunta

Attenzione. Emendamento approvato al decreto crescita. La lettera a) del comma 859 non si applica se il debito commerciale scaduto alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

Il fondo confluisce a fine esercizio 2020 nella quota libera del risultato di amministrazione (emendamento al decreto crescita consente di svincolare il fondo nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le 2 condizioni per i pagamenti)

DEBITO RESIDUO, TEMPI DI PAGAMENTO, PCC

Comma 863L'accantonamento è adeguato nel corso dell'esercizio sulla base delle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa di acquisto di beni e servizi, ed esclude espressamente gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Comma 861.... I tempi di pagamento e ritardo sono calcolati “mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni” considerando anche «le fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare»

Comma 867....Comunicazione entro il 30/4/2019 (prorogata al 30/6/2019), mediante la PCC, dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12/2018

Avendo tutti i Comuni adottato SIOPE+ nel corso del 2018, questa comunicazione è limitata all'anno 2019.

DEBITO RESIDUO, TEMPI DI PAGAMENTO, PCC

Attenzione: i parametri di riferimento per calcolare il rispetto delle condizioni di riduzione del debito residuo e contenimento del ritardo dei pagamenti delle fatture avviene tramite la Pcc

Ma...

- Difficoltà tecnologiche non imputabili ai Comuni
- complessità gestionale dello strumento
- non tutto è «automatico»; molte operazioni sono manuali, come ad es. correzioni della scadenza delle fatture, le contestazioni, il contenzioso

Quindi la Pcc contiene molti dati «sporchi»

Sarà dunque necessario un rilevante adeguamento delle informazioni finora recepite dalla piattaforma, con particolare riguardo a quelle riferite a periodi antecedenti all'entrata in vigore di SIOPE+, quando le procedure di inserimento erano manuali.

Nel caso, molto probabile, di uno scarto fra il valore dello stock del debito rilevato da PCC e il valore comunicato al 31/12/2018 dagli uffici comunali, si dovrà procedere con l'aggiornamento delle informazioni sulle fatture pagate, al fine di sanare lo scostamento

DEBITO RESIDUO, TEMPI DI PAGAMENTO, PCC.

Inoltre...Obiettivi di trasparenza

868. A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche ...

1) che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

(D.lgs. 33/2013, art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

*1. ... le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività' dei pagamenti' nonche' **l'ammontare complessivo dei debiti** e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività' dei pagamenti', nonche' **l'ammontare complessivo dei debiti** e il numero delle imprese creditrici...)*

2) che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 *(A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche ... comunicano, mediante la piattaforma elettronica l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente... Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico.... l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato*

3) che non hanno trasmesso le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

DEBITO RESIDUO, TEMPI DI PAGAMENTO, PCC. CONCLUSIONI

Chiarimento Ifel del 23/4/2019. «Un chiarimento a parte va fatto sugli aspetti legati alla sanzione comminata agli enti che non adempiono all'obbligo di comunicazione del debito alla Pcc di cui al comma 868... Sul punto occorre evidenziare che se, da un lato, il Legislatore afferma che gli enti che non dimostrano una riduzione del 10% dell'ammontare del debito commerciale residuo rilevato a fine 2019 rispetto all'importo rilevato al 31 dicembre 2018, incorrono nell'obbligo del nuovo accantonamento nella misura massima, dall'altro, lo stesso Legislatore, non afferma, nemmeno indirettamente, che la percentuale del 10% si debba calcolare utilizzando l'informazione sul debito comunicata dall'ente ai sensi del comma 867.

Viceversa, appare chiara l'intenzione di volere assegnare alla PCC il ruolo di base informativa unica per la rilevazione degli indicatori necessari per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA. Si deve ritenere che ciò valga anche per l'importo del debito commerciale residuo al 31 dicembre 2018 che sarà rilevato dalla PCC alla fine del 2019, quando le informazioni registrate in piattaforma dovranno risultare allineate ai sistemi contabili degli enti»

Per quanto riguarda l'indice di tempestività, considerata la mancata abrogazione dell'articolo 33 del d.lgs. n.33/2013 è presumibile che vi sarà un periodo transitorio di **progressiva convergenza verso gli indicatori di tempestività, annuale e trimestrali, rilevati dalla PCC**

Questo dovrebbe valere dunque anche per gli indicatori di tempestività dei pagamenti così come definiti dal Dpcm 22/9/2014

Trasparenza, diffusione delle informazioni sui debiti commerciali

La L.145/2018, comma 869, ha infine stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

- a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica
- b) con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica

<http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/open-data/pcm/index.html>

Trasparenza, diffusione delle informazioni sui debiti commerciali

- c) Inoltre, la medesima Legge al comma 870, ha stabilito la pubblicazione dell'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

E' stato dunque pubblicato l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio 2018, con riferimento alle fatture emesse a partire da gennaio 2018. Il dato tiene conto anche delle note di credito, che, in alcuni casi, possono determinare un valore dello stock di debito residuo di segno negativo.

<http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/open-data/pcm/index.html>

Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche da parte dei servizi ispettivi del Mef

Considerazioni conclusive sullo stato di attuazione dell'armonizzazione contabile

I saldi rilevanti ai fini della verifica di sostenibilità delle finanze pubbliche: l'indebitamento netto

L'indebitamento netto costituisce il saldo del conto economico delle amministrazioni pubbliche, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali, al netto delle operazioni finanziarie: esso, misurando il differenziale tra le entrate e le spese con riferimento al momento economico in cui si compie ciascuna operazione (e non al momento in cui se ne effettua la regolazione finanziaria) misura la variazione del debito pubblico prodotta a seguito del risultato di esercizio nell'anno di riferimento

Le amministrazioni pubbliche all'interno dei settori istituzionali del SEC

S13 – Amministrazioni Pubbliche

S13.11 Amministrazioni centrali

S13.13 Amministrazioni locali

S13.14 Enti di previdenza

Considerazioni conclusive sullo stato di attuazione dell'armonizzazione contabile

La lista delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle amministrazioni pubbliche è predisposta e aggiornata annualmente dall'Istat.

- le Amministrazioni centrali comprendono, la Presidenza del Consiglio, i Ministeri, gli organi costituzionali (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale) e quelli a rilevanza costituzionale (ad es. Corte dei conti) e gli enti centrali con competenza su tutto il territorio nazionale: Enti e istituzioni di ricerca, Enti a struttura associativa (ANCI, UPI; UNCEM, UNIONCAMERE, ecc.), Autorità amministrative indipendenti, Agenzie fiscali
- le Amministrazioni locali comprendono gli enti la cui competenza è limitata ad una parte del territorio nazionale (regioni, province, comuni, comunità montane, Camere di commercio, ASL, Università, Autorità portuali, ecc.)
- gli enti di previdenza e assistenza, costituiti dall'INPS, INAIL, INPDAP, Casse previdenziali aziendali, Casse previdenziali privatizzate, ecc.

Considerazioni conclusive sullo stato di attuazione dell'armonizzazione contabile

Necessità di assicurare criteri omogenei per la redazione dei bilanci pubblici

Favorire la trasparenza, l'attendibilità e la confrontabilità delle scritture contabili di tutte le amministrazioni pubbliche

Esigenza interna al nostro ordinamento, e di convergenza rispetto alle nuove regole in sede europea (regole minime comuni per i bilanci nazionali finalizzate a renderli più trasparenti, confrontabili e il più possibile completi e veritieri, nonché con un medesimo orizzonte temporale pluriennale di programmazione minimo di 3 anni)

La Commissione Europea ha conferito mandato ad EUROSTAT di verificare la concreta applicabilità degli standard internazionali di contabilità pubblica nei vari Paesi dell'Unione Europea attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle amministrazioni finanziarie. Ai lavori di elaborazione dei principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS Board), partecipa per l'Italia la Ragioneria Generale dello Stato

Considerazioni conclusive sullo stato di attuazione dell'armonizzazione contabile

- Amministrazioni centrali. D.lgs. 93/2016, 292/2018, emanati ai sensi della delega costituita dalla L. 196/2009. (Applicazione del nuovo concetto di imputazione dell'impegno contabile, entrato in vigore il 1° gennaio 2019. Potenziamento del bilancio di cassa. Sperimentazione di un piano dei conti integrato ai fini della contabilità economico patrimoniale).
- Amministrazioni locali. D. Lgs. 118/2011, emanato ai sensi della delega costituita dalla L. 42/2009 (federalismo fiscale). Nuove norme volte all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, delle amministrazioni pubbliche territoriali, quali regioni, enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni ed istituzioni degli enti locali
- Amministrazioni centrali diverse dai ministeri. D.Lgs. 91/2011, n. 91 emanato ai sensi della delega costituita dalla L.196/2009 (riforma della contabilità pubblica). Nuove norme volte all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali e territoriali. Diversi livelli di attuazione in funzione degli esiti della sperimentazione

Considerazioni conclusive sullo stato di attuazione dell'armonizzazione contabile

L'attuazione della riforma viene annualmente monitorata sui documenti di finanza pubblica, ed in particolare nel Documento di economia e Finanza, che tra i suoi allegati ricomprende anche il "Rapporto sullo stato di attuazione della Riforma di contabilità e finanza pubblica»

L'adozione della contabilità economico patrimoniale rappresenta una tappa fondamentale nel processo di armonizzazione contabile, non solo in quanto potenzia significativamente gli strumenti informativi e di valutazione a disposizione degli enti, ma anche in quanto costituisce attuazione della direttiva 2011/85/UE, con riferimento all'implementazione di un sistema accrual (ossia basato sul principio della competenza economico-patrimoniale)

Oggi la contabilità economico-patrimoniale è prevista dalla normativa «a fini conoscitivi»; il sistema non è ancora pronto

Considerazioni conclusive sullo stato di attuazione dell'armonizzazione contabile

Gli enti territoriali, le software house, i decisori politici, le strutture tecniche ministeriali, hanno inizialmente sottovalutato l'impatto organizzativo della contabilità economico patrimoniale, e l'hanno considerata come un derivato automatico della messa a regime della contabilità finanziaria armonizzata

Tuttora non si ha un'idea chiara sulla direzione da seguire, e cioè se l'obiettivo di tale contabilità è reale o se si sta sovraccaricando un intero sistema amministrativo ed informatico, senza un'adeguata sperimentazione, solo per fini statistici

Necessario stabilire univocamente se la contabilità economico patrimoniale dovrà essere adottata entro il 2020, come enunciato da Eurostat, oppure se a livello politico si deciderà che il fondamento dei bilanci pubblici dovrà continuare ad essere la contabilità finanziaria. Nel primo caso, bisognerà riflettere e sperimentare con attenzione le modalità di applicazione di un sistema che ancora non è assolutamente adeguato

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Diego Mazzotta
E-mail (diegomazzotta69@gmail.com)

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

